



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19" A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 79 del 04-04-2020, adottata in ottemperanza della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020

Il Comune di SCIACCA, C.F. 00220950844, nella persona del dott. FILIPPO CARLINO nato a Sciacca (Ag) il 14/09/1969, il quale interviene per conto e nell'interesse del Comune medesimo, nella qualità di Dirigente dei Servizi Sociali,

E

l'Esercizio commerciale _____ con sede in SCIACCA alla Via _____ P.IVA _____, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di _____ con n. _____ nella persona di _____, che interviene al presente atto in qualità di _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto dei beni di seguito indicati presso gli esercizi commerciali convenzionati:

- beni alimentari di prima necessità (pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, ecc..);
- beni alimentari e non alimentari destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini, ecc...)
- beni non alimentari di prima necessità (saponi, detersivi, tovaglioli, ecc...);
- piatti pronti con consegna a domicilio.

Non possono essere acquistati bevande alcoliche, alta pasticceria ed altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ecc...).

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni. Pertanto l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà emettere scontrino con Iva per l'intero prezzo del bene ceduto al consumatore finale. I buoni rappresentano il diritto a ricevere dal Comune di Sciacca un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal titolare dello stesso.

L'esercizio commerciale è libero di applicare, sul valore dei beni acquistati, eventuali sconti sulla spesa sostenuta a valere sul buono spesa. Di tale libera scelta farà pervenire apposita comunicazione in sede

di sottoscrizione della presente convenzione. **L'eventuale sconto dovrà essere praticato all'atto della cessione e non potrà tradursi in rimborsi di somme al titolare del buono.**

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di **euro 20,00**, sono rilasciati dal Comune di SCIACCA; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del 30.04.2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Il buono spesa sarà rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro presentazione al Comune di Sciacca di apposito rendiconto, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente indicato.

L'esercente, ai fini del rimborso dei buoni spesa dovrà emettere un documento riepilogativo con allegati i buoni spesa in originale, con indicazione della data, del numero e soggetto intestatario del buono spesa, del numero di scontrino fiscale emesso e relativo al buono o ai buoni.

Al fine di uniformare le procedure di rendicontazione, Il Comune si riserva di predisporre apposito modello riepilogativo di rendicontazione uniforme per tutti gli esercenti.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune di Sciacca entro il 30 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

Ai fini della liquidazione, a pena di improcedibilità, l'esercizio commerciale dovrà comunicare, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e di codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La Ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Sciacca nel caso in cui il buono non dovesse essere speso nel proprio esercizio.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Non comportano la restituzione di denaro nel caso in cui non siano spesi integralmente; possono essere spesi anche per acquisti effettuati in giorni diversi presso il medesimo esercizio commerciale.

Il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto ad accertare la titolarità del buono, tramite l'esibizione da parte del beneficiario di valido documento di riconoscimento, nonché è tenuto a verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 1, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Sciacca, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di SCIACCA.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di SCIACCA

L'Esercizio Commerciale